



# COMUNE DI SANTE MARIE

PROVINCIA DI L'AQUILA

UFFICIO DEL SINDACO

## ORDINANZA SINDACALE N° 12/17 DEL REGISTRO DELLE ORDINANZE

### IL SINDACO

- Tenuta presente** La necessità di conseguire una razionale distribuzione dell'acqua potabile in tutte le zone del Capoluogo e delle frazioni;
- Considerata** La normale diminuzione del flusso di acqua potabile dalle sorgenti e l'aumento degli utenti per il rientro dei naturali ed il maggior bisogno di ognuno di utilizzare l'acqua stessa;
- Vista** La nota prot. n° 9136, pervenuta al prot. n° 1457 del 17.06.2017, con la quale il Consorzio Acquedottistico Marsicano ha richiesto controlli per la distribuzione dell'acqua potabile per la carenza idrica, situazione determinata anche dall'uso;
- Visto** L'art. 650 del Codice Penale;
- Visto** Il D.lgs. 18/8/2000, n° 267;

### ORDINA

**E' SEVERAMENTE PROIBITO irrigare orti e giardini, lavaggio autoveicoli, lastricati ed in ogni caso, usare l'acqua potabile per usi diversi da quelli previsti dalla concessione (domestici, igienici, zootecnici);**

#### RENDE NOTO CHE

Che la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa, stabilita con la presente ordinanza, da €. **25.82 a €. **258.82**, fatti salvi, nei casi più gravi o in caso di recidiva, la denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale;**

Che la Polizia Locale Le forze dell'Ordine e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche Comunali e in luoghi pubblici perché tutti ne prendano visione e conoscenza.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il responsabile del settore Polizia Locale Sig.ra Rosati Amelia.

A norma dell'art. 3, comma 4 e 5, della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. si informa che, avverso la presente Ordinanza, può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 19.06.2017

Il Sindaco

(Lorenzo BERARDINETTI)